



AERO CLUB D'ITALIA

AECI

AEROCLUB D'ITALIA

R.C.T. AEROMODELLISTI

INDICE

DEFINIZIONI.....	3
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	4
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	4
Altre assicurazioni	4
Decorrenza della garanzia e pagamento del premio	4
Modifiche dell'assicurazione.....	4
Aggravamento del rischio	4
Diminuzione del rischio	4
Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro	4
Rinvio alle norme di legge	4
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN PARTICOLARE	5
Oggetto dell'assicurazione	5
Estensione territoriale	5
Persone non considerate terzi.....	5
Rischi esclusi dall'assicurazione.....	5
Gestione delle vertenze di danno – Spese legali	6
Franchigia	6
Massimali assicurati.....	6

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

- per “Assicurazione”: il contratto di assicurazione
- per “Polizza”: il documento che prova l’assicurazione
- per "Contraente": il soggetto che stipula l'assicurazione
- per "Assicurato": il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
- per "Società": l'impresa assicuratrice
- per “Premio”: la somma dovuta dal Contraente alla Società
- per “Indennizzo”: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
- per “Cose”: sia gli oggetti materiali sia gli animali
- per "Sinistro": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
- per “Broker”: Marsh S.p.a. Viale Bodio, 33 - 201158 Milano

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.)

Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. (...)

Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Aggravamento del rischio

L'Assicurato e il Contraente devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN PARTICOLARE

Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione è operante per la responsabilità civile derivante agli aeromodellisti iscritti ad un Aero Club locale per danni provocati a terzi durante allenamenti, manifestazioni o gare fatti con aerodine senza pilota a bordo.

Ai fini della presente garanzia, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 14 "Persone non considerate terzi", gli aeromodellisti sono considerati terzi fra di loro. Sono inoltre considerati terzi anche i familiari degli aeromodellisti.

La garanzia viene prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'uso di aeromodelli metallici e non, in volo libero, in volo vincolato circolare, volo radiocomandato.

La garanzia viene inoltre prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'uso degli Aeromodelli come intesi nel regolamento ENAC del 16.12.2013, cioè dispositivi aerei a pilotaggio remoto, senza persone a bordo, impiegati esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, non dotati di equipaggiamenti che ne permettano un volo autonomo, e che volano sotto il controllo visivo diretto e costante dell'aeromodellista, senza l'ausilio di aiuti visivi, non considerati aeromobili e non assoggettati alle previsioni del codice della Navigazione.

Per tutte le succitate categorie valgono le specifiche di seguito elencate:

- uso di apparati per radiocomando anche non omologati dagli Enti competenti e con frequenze libere;
- modelli con motore endotermico (elicotteri compresi) con cilindrata del o dei motori fino a 250 cc, ovvero a motore elettrico con tensione fino a 42 volt e apertura alare fino a 5 metri e peso fino a kg 50;
- modelli senza motore (veleggiatori) con apertura alare fino a 11 metri e peso fino a 30 kg;
- modelli con motore a turbina o pulsogetti con peso fino a 30 kg.

Estensione territoriale

La garanzia è operante per l'attività di volo (gare, manifestazioni, campionati continentali e mondiali, prove e allenamenti, attività normale) svolta in tutti i Paesi del mondo Russia compresa.

Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- d) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento.
- e) da furto;
- f) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute ;

- g) provocati da soggetti diversi dai dipendenti, borsisti, corsisti, stagisti, della cui opera questi si avvalgano nell'esercizio della propria attività;
- h) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- i) alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- j) cagionati da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
- k) cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- l) a condutture e impianti sotterranei e subacquei; a fabbricati e a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- m) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- n) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.
- o) da detenzione o impiego di esplosivi;
- p) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.)
- q) da amianto

A parziale deroga di quanto previsto alla lettera b) del presente articolo, la garanzia si intende estesa agli aeromodellisti di età inferiore ai minimi, ma non inferiore a 12 anni, ma con esclusione della possibilità di utilizzo di modelli con motore a turbina o pulsogetti con peso fino a 30 kg; la garanzia si intende estesa agli aeromodellisti di età inferiore ai 12 anni, ma non inferiore ad anni 10, con esclusione della possibilità di utilizzo di modelli con motore a turbina o pulsogetti con peso fino a 30 kg e a condizione che il volo dell'aeromodello avvenga con l'assistenza di un aeromodellista maggiorenne.

Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Franchigia

Fermo quanto indicato nelle singole condizioni speciali e/o aggiuntive resta a carico dell'assicurato l'importo di Euro 250,00 per danni a cose.

Massimali assicurati

Per ogni sinistro: € 2.000.000,00;

con limite per ogni persona deceduta o ferita di € 2.000.000,00

e per i danni alle cose, anche se appartenenti a più persone, di € 2.000.000,00.